Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 105**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — **ROMA - Sabato, 3 maggio 1941 - ANNO XIX** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 gennaio 1941-XIX, n. 285.
Sostituzione delle tabelle annesse alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA *A*.

Elenco dei Comuni soggetti alle limitazioni di cui al capo I della legge 1° giugno 1931-IX, n. 886
(1ª zona militarmente importante).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: GENOVA.

Provincia: *Genova.*

Comuni: Arenzano - Avegno - Bogliasco Pieve - Camogli - Cogoleto - Mele - Portofino - Rapallo - Recco - Santa Margherita Ligure - Sori - Zoagli.

Provincia: *Savona.*

Tutti i comuni della Provincia meno: Altare - Arnasco - Bardineto - Bormida - Cairo Montenotte - Calizzano - Carcare - Casanova Lerrone - Castelbianco - Castelvecchio di Rocca Barbena - Cengio - Cosseria - Dego - Erli - Giusvalla - Mallare - Massimino - Millesimo - Mioglia - Murialdo - Nasino - Onzo - Ortovero - Osiglia - Pallare - Piana Crixia - Plodio - Pontinvrea - Rialto - Roccavignale - Sassello - Stella - Stellanello - Testico - Tiglieto - Urbe - Vendone - Zuccarello.

Provincia: *Imperia.*

Tutti i comuni della Provincia meno: Borghetto di Arroscia - Borgomaro - Chiusanico - Caravonica - Carpasio - Cesio - Chiusavecchia - Pieve di Teco - Prelà - Rezzo - Vasia - Vessalico.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: ALESSANDRIA.

Provincia: *Cuneo.*

Comuni: Acceglio - Aisone - Argentera - Bellino - Briga Marittima - Casteldelfino - Castelmagno - Crissolo - Demonte - Elva - Entraque - Gaiola Moiola - Limone Piemonte - Marmora - Pontechianale - Prazzo - Robilante - Sambuco Pietraporzio - Sampeyre - Stroppo - Tenda - Valdieri - Vernante - Vinadio.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: TORINO.

Provincia: *Torino.*

Comuni: Ala di Stura - Balme - Bardonecchia - Bobbio Pellice - Bussoleno - Cesana Torinese - Chiomontè - Clavière - Esille - Fenestrelle - Ferrera Cenisio - Giaglione - Gravere - Groscavallo - Massello - Mattie - Meana - Mompantèro - Novalesa - Perrero - Pragelato - Prali - Roreto - Salabertano - Susa - Ulzio - Usseglio - Venalzio - Villar Pellice.

Provincia: *Aosta.*

Comuni: Alleno - Arviè - Biona - Ceresola Reale - Cormaiore - Dovia d'Aosta - Entroble - Gressonei - Noasca - Oiasse - Ollomonte - Porta Littoria - Sala Dora - San Desiderio Terme - San Remigio - Sant'Eugenio - Valdigna d'Aosta - Val di Rema - Valgrisenza - Valpelline - Valsavàra - Valtornenza - Villanova Baltea.

Provincia: *Vercelli.*

Comuni: Alagna Val Sesia.

Provincia: *Novara.*

Comuni: Antrona Schieranco - Baceno - Bognanco - Cannero - Cannobbio - Cavaglio Spoccia - Ceppo Morelli - Craveggia - Crevola d'Ossola - Crodo - Cursolo Orasso - Druogno - Falmenta - Formazza - Gurro - Macugnaga - Malesco - Montecrestese - Ornavasso - Premia - Re - Santa Maria Maggiore - Trarego Viggiana - Trasquera - Varzo.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: MILANO.

Provincia: *Varese.*

Comuni: Agra - Arcisate - Bedero Valcuvia - Bisuschio - Brinzio - Brissago Valtravaglia - Brusimpiano - Cabiaglio - Cadegliano Viconago - Cantello - Cassano Valcuvia - Cremenaga - Cuasso al Monte - Cunardo - Curiglia con Monte Viasco - Dumenza - Ferrara di Varese - Lavena Ponte Tresa - Lozza - Luino - Maccagno Superiore - Malnate - Marzio - Masciago Primo - Montegrino Valtravaglia - Pino sulla sponda del Lago Maggiore - Porto Ceresio - Rancio Valcuvia - Tronzano Lago Maggiore - Valganna - Valmarchiarolo - Varese - Vedano Olona - Veddasca - Viggiù ed Uniti.

Provincia: *Como.*

Comuni: Albate - Albiolo - Argegno - Bernate Rosales - Binago - Bizzarone - Blessagno - Blevio - Breccia - Brunate - Cagno - Camnago Volta - Capiago Intimiano - Carate Urio - Carlazzo - Casasco d'Intelvi - Castiglione d'Intelvi - Cavargna - Cerano d'Intelvi - Cernobbio - Civiglio - Claino con Osteno - Como - Corrido - Cremia - Cusino - Dizzasco - Domago - Dongo - Faggeto Lario - Faloppio - Figliaro - Garzeno - Gera Lario - Gironico - Grandate - Grandola ed Uniti - Gravedona - Griante - Isola Comacina - Laglio Brienno - Laino - Lanzo d'Intelvi - Lieto Colle - Lipomo - Luisago - Lurate Caccivio - Maslianico - Menaggio - Moltrasio - Montano Lucino - Montemezzo - Montorfano - Musso - Olgiate Comasco - Oltrona di San Mamette - Pellio di Sopra - Pianello del Lario - Pigra - Plesio - Ponna - Porlezza - Ramponio Verna - Rebbio - Rodero - Ronago - San Bartolomeo Valcaravagna - San Fedele - San Fermo della Battaglia - Santa Maria Rezzonico - Schignano - Solbiate - Sorico - Stazzona - Germasino - Tavernierio - Torno - Tremezzina - Trevano - Trezzone - Uggiate - Valmorea - Valrezzo - Valsolda - Villa Guardia.

Provincia: *Sondrio.*

Comuni: Aprica - Brianzone - Bormio - Campodolcino - Caspoggio - Castello dell'Acqua - Chiavenna - Chiesa - Chiuro - Gordona - Grosio - Grosotto - Isolato - Lanzada - Livigno - Lovero Valtellino - Mazzo di Valtellina - Menarola - Mese - Novate Mezzola - Piuro - Ponte in Valtellina - Prata Camportaccio - Samolaco - San Giacomo Filippo - Sernio - Teglio - Tirano - Torre di Santa Maria - Tovo di Santa Agata - Valfurva - Valle di Dentro - Valmasino - Vervio - Villa di Chiavenna - Villa di Tirano.

Provincia: *Brescia.*

Comuni: Corteno

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: BOLZANO.

Provincia: *Bolzano.*

Tutti i comuni della Provincia.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: TREVISO.

Provincia: *Belluno.*

Comuni: Auronzo - Comelico Superiore - Cortina d'Ampezzo - Danta - Lorenzago - Lozzo di Cadore - San Nicolò di Comelico - San Pietro Cadore - Sappada - Vigo e Santo Stefano di Cadore.

Provincia: *Treviso.*

Comuni: Casale sul Sile - Mogliano Veneto - Preganziol.

Provincia: *Venezia.*

Comuni: Campagna Lupia - Cavazuccherina - Chioggia - Dolo - Marcon - Martellago - Mira - Mirano - Noale - Pianiga - Salzano - Santa Maria di Sala - Scorzè - Spinea - Venezia.

Provincia: *Udine.*

Comuni: Amaro - Ampezzo - Arta - Bordano - Cavazzo Carnico - Cercivento - Chiusaforte - Comeglians - Dogna - Emenonzo - Forni Avoltri - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Lauco - Ligosullo - Malborghetto Valbruna - Moggio Udinese - Ovaro - Paluzza - Paularo - Pontebba - Prato Carnico - Ravascleto - Ravea - Resia - Resiutta - Rigolato - Sauris - Socchieve - Sutrio - Tarvisio - Tolmezzo - Treppo Carnico - Venzone - Verzegnis - Villa Santina - Zuglio.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: UDINE.

Provincia: *Udine.*

Comuni: Bergogna.

Provincia: *Gorizia.*

Comuni: Aidùssina - Canale d'Isonzo - Caporetto - Cernizza - Chiapovano - Circhina - Gracova Serravalle - Idria - Montenero d'Idria - Plezzo - Sambasso - Santa Lucia di Tolmino - Sonzia - Tarnova della Selva - Tolmino - Vipacco - Zolla.

Provincia: *Trieste.*

Comuni: Bucuie - Crenovizza - Postumia - Senosecchia - Villa Slavina.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: TRIESTE.

Provincia: *Trieste.*

Comuni: San Pietro del Carso.

Provincia: *Pola.*

Comuni: Albona - Cherso - Fianona - Lussingrande - Lussinpiccolo - Neresine - Ossero.

Provincia: *Fiume.*

Tutti i comuni della Provincia.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: BOLOGNA.

Provincia: *Ancona.*

Comuni: Ancona - Chiaravalle - Montemarciano.

Provincia: *Zara.*

Comuni: Zara (esclusa la città di Zara) - Lagosta.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: FIRENZE.

Provincia: *La Spezia.*

Tutti i comuni della Provincia meno: Bonassola - Calice al Cornoviglio - Carro - Carrodano - Deiva - Framura - Levanto - Maissana - Monterosso al Mare - Rocchetta di Vara - Sesta Godano - Varese Ligure.

Provincia: *Livorno.*

Comuni: Campo nell'Elba - Capoliveri - Marciana - Marciana Marina - Piombino - Portoferraio - Porto Longone - Rio Marina - Rio nell'Elba - (Isola Cerboli e Palmaiola).

Provincia: *Grosseto.*

***Comuni*: Castiglione della Pescaia - Gavorrano.**

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: ROMA.

Provincia: *Littoria.*

***Comuni*: Gaeta - Formia - Itri.**

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: BARI.

Provincia: *Foggia.*

***Comuni*: Cagnano Varano - Carpino - Ischitella - Rodi Garganico - Isola di Tremiti - (Isole di Pelagosa e Pianosa).**

Provincia: *Brindisi.*

Comuni: Brindisi - Carovigno - San Pietro Vernotico - Torchiarolo - (Isola Saseno).

Provincia: *Taranto.*

Comuni: Carosino - Crispiano - Faggiano - Fragagnano - Leporano - Lizzano - Massafra - Monteparano - Pulsano - Roccaforzata - San Giorgio Jonico - Taranto.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: PALERMO.

Provincia: *Reggio Calabria.*

Comuni: Motta San Giovanni - Reggio Calabria - San Roberto - Scilla.

Provincia: *Messina.*

Comuni: Condrò - Gualtieri Sicaminò - Messina - Milazzo - Monforte San Giorgio - Pace del Mela - Roccavaldina - Rometta - San Filippo del Mela - San Pier Miceto - Santa Lucia del Mela - Scaletta Zanglea - Spadafora - Torregrotta - Villafranca Tirrena.

Provincia: *Siracusa.*

Comuni: Augusta - Melilli - Siracusa.

Provincia: *Trapani.*

Comuni: Favignana - Marsala - Monte San Giuliano - Paceco - Pantelleria - Trapani - (Isole Pelagie).

Provincia: *Agrigento.*

Comuni: Lampedusa e Linosa.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: CAGLIARI.

Provincia: *Sassari.*

Comuni: Calangianus - La Maddalena - Luras - Nuchis - Santa Teresa Gallura - Tempio Pausania - Terranova Pausania.

Provincia: *Nuoro.*

Comuni: Posada.

Provincia: *Cagliari.*

Comuni: Assemini - Cagliari - Calasetta - Capoterra - Carloforte - Elmas - Giba - Gonesa - Portoscuso - Palmas - Pula - Quartu Sant'Elena - Sant'Antioco - Sarroch - Serbariu - Suergiu - Teulada.

TABELLA *B.*

Elenco dei Comuni soggetti alle limitazioni di cui al capo II della legge 1° giugno 1931-IX, n. 886

(2ª zona militarmente importante).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: GENOVA.

Provincia: *Genova.*

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A meno: Fascia - Fontanigorda - Gorreto - Isola del Cantore - Rezzoaglio - Rondanina - Rovegno - Santo Stefano d'Aveto.

Provincia: *Savona.*

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A.

Provincia: *Imperia.*

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: ALESSANDRIA.

Provincia: *Alessandria.*

***Comuni*: Casaleggio Boiro - Fraconalto - Lerma - Mornese - Ovada - Parodi Ligure - Rocca Grimalda - Tagliolo Belforte - Voltaggio.**

Provincia: *Cuneo.*

Comuni: Alto - Bagnasco - Bagnolo Piemonte - Barge - Bernezzo - Borgo San Dalmazzo - Boves - Brossasco - Caprauna - Caraglio - Cartignano - Cervasca - Ceva - Chiusa di Pesio - Dronero - Envie - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Frassino - Garessio - Martiniano Po - Macra - Melle - Monastero di Vasco - Montaldo di Mondovì - Montemale di Cuneo - Monterosso Grana - Nucetto - Oncino - Ormea - Paesana - Pamparato - Peveragno - Pradleves - Priero - Montezemolo - Priola - Rifreddo - Rittana - Roburenti - Roccabruna - Roccaforte Mondovì - Roccasparvera - Roccavione - Rossana - Sale delle Langhe - San Damiano Macra - Sanfront - San Michele Mondovì - Torre Mondovì - Valgrana - Valloriate - Venasca - Vignolo - Villa San Costanzo - Viola - Mombasiglio.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: TORINO.

Provincia: *Torino.*

Comuni: Almese - Angrogna - Avigliana - Bibiana - Borgone Susa - Bricherasio - Bruzzolo - Buttigliera Alta - Campiglione Fenile - Cantoira - Ceres - Chialamberto - Chianoc - Chiavrie - Chiusa di San Michele - Coassolo Torinese - Coazze - Condove - Frassinere - Giaveno - Lemie Luserna San Giovanni - Mezzenile - Mocchie - Monastero di Lanzo - Perosa Argentina - Pinasca - Porte - Reana Rubiana San Didero - San Germano Ghisone - San Giorio San Pietro Val Lemina - San Secondo di Pinerolo - Sant'Ambrogio di Torino - Sant'Antonino di Susa - Torre Pellice - Trana - Traves - Vayes - Villar Focchiardo - Villar Perosa - Viù.

Provincia: *Aosta.*

Comuni: Aiàs - Alpette - Antei Sant'Andrea - Aosta - Bard - Brussone - Camosio - Campo Laris - Castel Verrès - Castiglion Dora - Ciambave - Cogne - Donàs - Frassineto - Ingria - Issime - Issogno - La Maddalena d'Aosta - Lilliana -

Locana - Mongiove - Nus - Piano Boseto - Ponte Canavese - Ponte San Martino - Quarto Praetoria - Ribordone - Ronco **Canavese - San Vincenzo della Fonte - Sparone - Torgnone - Valprato Soana - Villa Sant'Anselmo.**

Provincia: *Vercelli.*

Comuni: Balmuccia - Boccioleto - Campertogno - Carcoforo - Cervatto - Cravagliana - Fobello - Mollia - Pila - Piode - Rassa - Rima San Giuseppe - Rimasco - Rimella - Riva Valdobbia - Rossa - Sabbia - Scopa - Scopella - Varallo.

Provincia: *Novara.*

Comuni: Arizzano - Armeno - Aurano - Bannio Anzino - Beura Cardezza - Baveno - Brovello Carpugnino - Calasca Castiglione - Cambiasca - Caprezzo - Casale Corte Cerro - Cesana - Cossogno - Domodossola - Gignese - Gravellona Toce - Lesa Belgirate - Ghiffa - Intra - Intragna - Madonna del Sasso - Masera - Massino - Mazzina - Meina - Mergozzo - Montescheno - Nebbiuno - Oggebbio - Omegna - Pallanza - Pettenasco - Piedimulera - Pieve Vergonte - Pisano - Premeno - Premosello - Quarna - San Bernardino Verbano - Stresa Borromeo - Suno - Trontano - Valstrona - Vanzone con San Carlo - Villadossola - Vogogna.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: MILANO.

Provincia: *Varese.*

Comuni: Azzate - Bardello - Besozzo - Biandronno - Brebbia - Bregano - Caravate - Carnago - Casalzuigno - Casciago - Castel Veccana - Castiglione Olona - Castronno - Cazzago Brabbia - Cittiglio - Coquio Trevisago - Comerio - Crosio della Valle - Cuvio - Daverio - Galliato Lombardo - Gavirate - Gazzada - Schianno - Gemonio - Gornate Olona - Ispra - Laveno Mombello - Leggiuno Sangiano - Lonnage - Lonate Ceppino - Malgesso - Monvalle - Morazzone - Orino Azzio - Porto Valtravaglia - Tradate - Travedona Monade - Venegono.

Provincia: *Como.*

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A meno: Airuno - Barzago - Barzanò - Brivio - Bulciago - Casatenuovo - Cassago Brianza - Dolzago - Ello - Galbiate - Garbagnate Monastero - Garlate - Inverigo - Lecco - Lomagna - Merate - Missaglia - Molteno - Monticello - Monterone - Oggiono - Olgiate Calco - Olginate - Osnago - Robbiate Paderno - Santa Maria di Rovagnate - Sirone - Valgreghentino - Verderio Inferiore - Verderio Superiore - Villa Vergano.

Provincia: *Sondrio.*

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A.

Provincia: *Bergamo.*

Comuni: Dezzo di Scalve - Schilpario - Valbondione - Vilminore di Scalve.

Provincia: *Brescia.*

Comuni: Cedegolo - Edolo - Incudine - Malonno - Paisco Loveno - Ponte di Legno - Temù - Vezza d'Olio - Vione.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: TREVISO.

Provincia: *Udine.*

***Comuni*: Castelnuovo del Friuli - Clauzetto - Forgaria nel Friuli - Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto - Vito d'Azio.**

Provincia: *Belluno.*

Comuni: Borca - Calalzo - Cibiana - Domegge - Perarolo Pieve di Cadore - San Vito di Cadore - Valle di Cadore Vodo.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: UDINE.

Provincia: *Udine.*

Comuni: Attimis - Drenchia - Faedis - Gemona - Grimacco - Lusevera - Nimis - Platischis - Prepotto - Pulfero - San Leonardo - San Pietro al Natisone - Savogna - Stregna - Tarcento - Torreano.

Provincia: *Gorizia.*

Comuni: Cal di Canale - Castel Dobra - Dolegna del Collio - Gargaro - Rifembergo - Salona d'Isonzo - San Daniele del Carso - San Martino Quisca - Santa Croce di Aidùssina San Vito di Vipacco.

Provincia: *Trieste.*

Comuni: San Giacomo in Colle.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: TRIESTE.

Provincia: *Gorizia.*

Comuni: Comeno.

Provincia: *Trieste.*

Comuni: Cave Auremiane - Capo d'Istria - Corgnale - Cossana - Divaccia San Canziano - Duttogliano - Monfalcone - San Michele di Postumia - Sesana - Tomadio - Trieste.

Provincia: *Pola.*

Comuni: Barbano d'Istria - Bogliuno - Canfanaro - Dignano d'Istria - Lanischie - Pola - Rovigno d'Istria - Rozzo - Sanvincenti - Valdassa - Valle d'Istria.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: BOLOGNA.

Provincia: *Ancona.*

Comuni: Agugliano - Camerano - Numana.

Provincia: *Zara.*

Comuni: Zara (la sola città).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: FIRENZE.

Provincia: *La Spezia.*

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A.

Provincia: *Apuania.*

Tutti i comuni meno: Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Licciana - Mulazzo - Pontremoli - Villafranca in Lunigiana - Zeri.

Provincia: *Lucca.*

Comuni: Camaiore - Forte dei Marmi - Massarosa - Pietrasanta - Viareggio.

Provincia: *Pisa.*

***Comuni*: Bagni San Giuliano - Castellina Marittima - Guardistallo - Montescudaio - Pisa - Riparbella - Vecchiano.**

Provincia: *Livorno.*

Tutti i comuni non compresi nella tabella A meno: Sassetta - Suveredo.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: NAPOLI.

Provincia: *Napoli.*

Comuni: Barano d'Ischia - Capri - Casamicciola - Forio - Ischia - Lacco Ameno - Procida - Serrara Fontana.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: BARI.

Provincia: *Brindisi.*

Comuni: San Vito dei Normanni.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: PALERMO.

Provincia: *Messina.*

Comuni: Alì - Fiumedenisi - Mandanici - Pagliara - Roccalumera.

Provincia: *Siracusa.*

Comuni: Ciarlantini.

Provincia: *Trapani.*

Comuni: Mazzara del Vallo.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: CAGLIARI.

Provincia: *Sassari.*

Comuni: Aggius - Alghero - Portigiadas - Bulzi - Castel Sardo - Porto Torres - Sedini - (Isole Asinara e Piana).

Provincia: *Cagliari.*

Comuni: Arbus - Cabras - Domus de Maria - Fluminimaggiore - Guspini - Iglesias - Narcao - Oristano - Santadi - Terralba - Uras - Uta - Villasimius - (le frazioni del comune di Cagliari: Pirri - Monserrato - Selargius e Quartuccio).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — GORLA — TASSINARI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 27 gennaio 1941-XIX, n. 286.

Divieto di stipulare contratti di assicurazione contro i danni con effetto differito di oltre un anno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle Società autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel Regno d'Italia, nei territori dell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo è fatto divieto di stipulare contratti o appendici di polizze diretti ad assicurare, con effetto differito e per gli stessi rischi, le cose che già formano oggetto di una assicurazione in corso, a meno che la stipulazione non avvenga nell'ultimo anno di durata della polizza in vigore.

Sono compresi in tale divieto anche i contratti di assicurazione che, indipendentemente dall'esistenza di altra polizza in corso per gli stessi rischi e per lo stesso oggetto, differiscano la propria decorrenza ad oltre un anno dalla loro stipulazione.

Art. 2.

Il divieto di cui al precedente articolo si estende anche alle dichiarazioni unilaterali con le quali gli assicurati, che all'atto della dichiarazione sono vincolati presso un'impresa per un periodo più lungo di un anno, si impegnano a stipulare o a rinnovare in tutto o in parte l'assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose, dopo la scadenza del contratto in corso.

Art. 3.

E' riservata al Ministero delle corporazioni la facoltà di dare preventivamente speciali autorizzazioni a stipulare contratti o ad assumere impegni unilaterali con effetto differito di oltre un anno quando ricorrano particolari circostanze che giustifichino, a giudizio insindacabile dello stesso Ministero, una deroga ai divieti sanciti negli articoli precedenti.

Le autorizzazioni predette sono date dal Ministero delle corporazioni d'intesa con quello dell'Africa Italiana, quando i contratti o gli impegni debbano essere stipulati od assunti nei territori dell'Africa Italiana.

Art. 4.

Le proposte, i contratti e le dichiarazioni in contrasto con i divieti suddetti sono nulli. La nullità si estende anche alle disdette delle polizze date dagli assicurati, in dipendenza dei contratti o delle dichiarazioni precedentemente contemplati, sempre che la disdetta pervenga all'impresa di assicurazione anteriormente all'ultimo anno di durata della polizza in corso.

Art. 5.

Le persone comunque addette al servizio delle Società assicuratrici, che abbiano procurato affari di assicurazione mediante contratti, impegni o proposte che siano in contrasto con i divieti di cui ai precedenti articoli, sono passibili di una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto e degli altri compensi loro assegnati, sotto qualsiasi forma, per l'affare che ha dato luogo all'infrazione.

Art. 6.

Le violazioni delle norme stabilite nella presente legge sono accertate dal Ministero delle corporazioni con la procedura prevista dagli articoli 13 e seguenti della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.

Art. 7.

Per le assicurazioni sulla vita restano inalterate le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo alle modifiche necessarie per il loro coordinamento, le disposizioni della presente legge con quelle citate nell'art. 17 della legge 8 giugno 1940-XVIII, n. 761.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 3 marzo 1941-XIX, n. 287.
Precettazione di attrezzi e parti di ricambio per automezzi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le corporazioni, è autorizzato a disporre, in via generale, per le esigenze delle Forze armate dello Stato, la precettazione delle parti di ricambio, delle gommature, dei materiali, delle macchine operatrici e degli attrezzi, destinati alla manutenzione e alla riparazione degli autoveicoli.

Il provvedimento preveduto dal comma precedente è adottato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Art. 2.

Se non è diversamente disposto nel provvedimento preveduto dall'articolo precedente, la precettazione comprende non soltanto le cose esistenti nel Regno al momento dell'emanazione del provvedimento, ma anche quelle che vi siano successivamente introdotte o che siano ivi prodotte.

Art. 3.

La precettazione preveduta dal primo comma dell'art. 1 può essere limitata a talune delle cose ivi indicate.

Per le cose immediatamente destinate alla vendita, che si trovano in depositi, magazzini o negozi, presso aziende industriali o commerciali, la precettazione può essere limitata ad una determinata quota, espressa in una percentuale del valore o del numero o del peso delle cose precettate.

La precettazione può essere altresì limitata ad una parte del territorio del Regno.

Art. 4.

La precettazione disposta ai sensi dell'art. 1 importa l'obbligo di tenere le cose precettate a disposizione dell'Amministrazione militare.

Coloro che a qualsiasi titolo detengono cose precettate sono tenuti a denunciarle al Comando di difesa territoriale, nella circoscrizione del quale dette cose si trovano, indicando la quantità, la qualità e lo stato di conservazione di esse.

La denuncia preveduta dal precedente comma deve essere fatta anche da coloro che, successivamente all'ordine di precettazione, importano nel Regno o producono cose soggette all'ordine medesimo.

Nel caso preveduto dal secondo comma dell'art. 3, la denuncia deve comprendere l'intero quantitativo di cose soggette a precettazione, detenute, importate o prodotte dal denunciante.

I termini per la denuncia sono stabiliti dal decreto preveduto dall'art. 1.

Art. 5.

Il Ministero della guerra procede, di concerto col Ministero delle corporazioni e sotto l'osservanza delle norme vigenti per la requisizione, alla requisizione delle cose precettate a mano a mano che se ne presenta la necessità, corrispondendo al detentore di esse una indennità ragguagliata al prezzo corrente sul mercato al momento della precettazione.

Nessuna indennità è dovuta per le cose precettate che non siano requisite.

Art. 6.

Chiunque, senza giustificato motivo, non esegue la denuncia preveduta dall'art. 4 o la fa inesattamente, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 100 a L. 5000.

Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 7.

Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedirne la requisizione ai sensi degli articoli precedenti, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a L. 3000.

Alla stessa pena è soggetto chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto od in parte, all'ordine di requisizione o comunque ne impedisce o ne ostacola l'esecuzione.

Se i fatti preveduti nel comma precedente sono commessi per colpa, si applica la multa fino a L. 2000.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano:

1° alle cose appartenenti alle Case del Re Imperatore, della Regina Imperatrice e dei Principi Reali;

2° alle cose in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

3° alle cose in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi o del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

4° alle cose in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari ai quali siano estese le immunità diplomatiche;

5° alle cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtù di accordi internazionali;

6° alle cose in uso delle Amministrazioni dello Stato, o del Partito Nazionale Fascista, o direttamente destinate all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati.

Art. 9.

La cessazione degli effetti del provvedimento preveduto dall'art. 1 è disposta con decreto del Ministro per la guerra da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU — LISSIA — CALLETTI — HOST VENTURI — AMICUCCI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

LEGGE 17 marzo 1941-XIX, n. 288.
Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai lavoratori che hanno superato i 65 anni di età.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata della presente guerra e per sei mesi successivi s'intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ai sensi del decreto-legge Luogotenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e del R. decreto-legge 11 febbraio 1923-I, n. 432, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, i lavoratori fissi ed avventizi di sesso maschile, addetti ad aziende agricole e forestali, compresi nella età dai 65 anni ai 70 compiuti, i quali, ai fini della misura delle indennità in caso di infortunio, s'intendono compresi nel gruppo degli assicurati dai 55 ai 65 anni della tabella annessa alla legge 24 marzo 1921, n. 297.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — LISSIA — TASSINARI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

LEGGE 11 aprile 1941-XIX, n. 289.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, contenente provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per esigenze belliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, contenente provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per esigenze belliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1941-XIX, n. 290.
Disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci tra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1214, che approva la convenzione tecnico doganale del 28 maggio 1939 fra l'Italia e l'Albania;
Ritenuta la necessità per cause di guerra e l'urgenza di provvedimenti di carattere tributario ai fini di disciplinare nei riguardi doganali il traffico delle merci fra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia, occupati dalle Forze armate italiane;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;
Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX, rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le merci di produzione dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane e quelle di ogni altra origine e provenienza che alla data della occupazione si trovavano in circolazione nei territori stessi o giacenti in depositi non vincolati a dogana, sono considerate nazionalizzate per effetto della occupazione ed ammesse alla importazione nel territorio dell'Unione doganale italo-albanese in esenzione dai dazi e da ogni altro diritto doganale in vigore.

È fatta eccezione per i generi di monopolio di Stato e per le merci soggette ad imposte interne, di fabbricazione, di consumo o generale sulla entrata, per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni e dei diritti vigenti rispettivamente in Italia ed in Albania.

Art. 2.

Le merci di produzione dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane e quelle originarie e provenienti da ogni altro territorio che non sia quello dell'Unione doganale italo-albanese, le quali abbiano scontato nei territori occupati e secondo le disposizioni vigenti nell'ex Regno di Jugoslavia il pagamento di diritti di monopolio, di tasse od imposte interne di fabbricazione di vendita o di consumo, di dazi o di altri diritti di confine con aliquote inferiori a quelle previste da analoghe disposizioni in vigore nel territorio dell'Unione doganale italo-albanese, sono ammesse alla importazione nei territori dell'Unione col pagamento della differenza.

Art. 3.

Le merci provenienti dai territori dell'Unione doganale italo-albanese esportate nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane sono considerate a seguito delle Forze di occupazione ed ammesse in esenzione dai dazi e dagli altri diritti di uscita previsti dalle disposizioni vigenti nell'Unione doganale.

Sulle merci stesse non compete restituzione di diritti fermi restando gli abbuoni delle imposte interne previsti dalle leggi in vigore.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — TASSINARI — AMICUCCI — RICCARDI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 16. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1941-XIX, n. 291.
Costituzione della provincia di Lubiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;
Udito il Gran Consiglio del Fascismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I territori sloveni, i cui confini sono delimitati come dall'allegata carta, vidimata d'ordine Nostro dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fanno parte integrante del Regno d'Italia e costituiscono la provincia di Lubiana.

Art. 2.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, saranno stabiliti gli ordinamenti della provincia di Lubiana, la quale, avendo una popolazione compattamente slovena, avrà un ordinamento autonomo con riguardo alle caratteristiche etniche della popolazione, alla posizione geografica del territorio e alle speciali esigenze locali.

Art. 3.

I poteri di governo saranno esercitati da un Alto Commissario, nominato con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

Art. 4.

L'Alto Commissario sarà assistito da una Consulta composta di 14 rappresentanti scelti tra le categorie produttrici della popolazione slovena.

Art. 5.

Il servizio militare non sarà obbligatorio per la popolazione slovena della provincia di Lubiana.

Art. 6.

Nell'insegnamento elementare sarà obbligatoria la lingua slovena. Nelle scuole medie e superiori sarà facoltativo l'insegnamento della lingua italiana.

Tutti gli atti ufficiali saranno redatti nelle due lingue.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nel territorio della provincia di Lubiana lo statuto e le altre leggi del Regno e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione ivi vigente e con gli ordinamenti che saranno stabiliti a norma dell'art. 2.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 18. — MANCINI

N. B. — La carta dei territori sloveni di cui all'art. 1 sarà pubblicata nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti.

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 292.

Approvazione di una variante al piano regolatore della città di Pinerolo per la creazione di una piazza antistante alla sede della Gioventù italiana del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 marzo 1921, n. 377, con la quale fu approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Pinerolo (Torino) e furono dettate norme per la sua attuazione;

Vista la domanda 5 maggio 1939-XVII con la quale il podestà del comune di Pinerolo, in base alla propria deliberazione 2 gennaio 1939-XVII, n. 9, ha chiesto che sia approvata una variante al detto piano regolatore per la creazione di una piazza antistante alla sede della Gioventù italiana del Littorio;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante la pubblicazione non furono prodotte opposizioni;

Considerato che tale variante consiste nell'abolizione del prolungamento della via Generale Saibante, corrispondente al tratto compreso tra la nuova piazza innanzi alla sede della Gioventù italiana del Littorio, prevista dal piano regolatore, ed il viale della Rimembranza, e nella soppressione del vincolo di costruzione a palazzine con giardino, gravante sull'area compresa tra la via Gioberti, il viale della Rimembranza, la nuova piazza ed il prolungamento della via Saibante, area delimitata dalle lettere *A, B, C, D,* nella planimetria allegata;

Considerato che con la soppressione dell'ultimo tratto della via Generale Saibante si viene a realizzare nella piazza un ambiente chiuso più tranquillo e meglio adatto quindi alle esercitazioni sportive ed alle manifestazioni indette dal Comando della Gioventù italiana del Littorio, e vengono eliminati gli inconvenienti estetici derivanti dallo sbocco obliquo e asimmetrico della citata via Saibante sulla piazza medesima, la quale, pertanto così riquadrata e fiancheggiata da palazzi, realizza un complesso urbanistico di notevole effetto estetico;

Considerato pure che il Comune, con la rinunzia alla costruzione del prolungamento della via Generale Saibante, realizza una notevole economia in quanto si riducono le espropriazioni;

Che pertanto la proposta variante è meritevole di approvazione;

Considerato, quanto al termine di attuazione, che deve rimanere fermo quello stabilito per il piano regolatore;

Visto il voto n. 339 del 26 febbraio 1940-XVIII del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la suindicata variante al piano regolatore della città di Pinerolo (Torino), sancito con la legge 31 marzo 1921, n. 377, per la creazione di una piazza antistante alla sede della Gioventù italiana del Littorio.

Tale variante è descritta nella planimetria in iscala 1.500 in data marzo 1938-XVI che, vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, sarà depositata all'Archivio di Stato.

Per l'attuazione della variante resta fermo il termine stabilito per il piano regolatore di Pinerolo con la richiamata legge 31 marzo 1921, n. 377.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GALLETTI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 293.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Nicolò Vescovo, in frazione Rivale del comune di Pianiga (Venezia).

N. 293. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 10 aprile 1940-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Nicolò Vescovo, in frazione Rivale del comune di Pianiga (Venezia).

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 294.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Nostra Signora dei Sette Dolori, nella Chiesa di S. Ferdinando di Palazzo, con sede in Napoli.

N. 294. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Nostra Signora dei Sette Dolori, nella Chiesa di S. Ferdinando di Palazzo, con sede in Napoli.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1941-XIX

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 aprile 1941-XIX.

Disposizioni in materia doganale nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE FORZE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17, 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni in materia di dogane nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane;

Ordina:

Art. 1.

Nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane resta ferma l'applicazione delle tariffe e delle altre leggi e disposizioni doganali già vigenti nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia.

Restano pure ferme, in quanto applicabili alle merci importate ed esportate, le disposizioni già vigenti nell'ex Regno di Jugoslavia concernenti i monopoli fiscali, le imposte interne di fabbricazione, quelle di vendita e di consumo.

Art. 2.

Le merci provenienti da qualsiasi territorio diverso da quello dell'Unione doganale italo-albanese sono soggette, alla importazione nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane, al pagamento dei diritti di entrata previsti dalle tariffe e dalle disposizioni richiamate all'art. 1, osservate le norme stabilite dalle disposizioni stesse.

Lo stesso trattamento è fatto alle merci provenienti dai depositi doganali, dai depositi e Punti franchi e dalle Zone franche del Regno d'Italia in quanto non ne sia accertata la loro origine nazionale od abbiano fruito di abbuoni o di restituzioni di diritti, o siano in riesportazione a scarico di temporanea importazione.

Art. 3.

Le merci destinate a qualsiasi territorio diverso da quello dell'Unione doganale italo-albanese od ai Punti franchi di Trieste e di Fiume sono soggette, alla esportazione dai territori occupati dalle Forze armate italiane, al pagamento dei diritti di uscita previsti dalle tariffe e dalle disposizioni richiamate all'art. 1, osservate le norme stabilite dalle disposizioni stesse e quelle dell'art. 3 del bando 24 aprile 1941-XIX.

Art. 4.

Le merci originarie e provenienti dai territori dell'Unione doganale italo-albanese, nonchè quelle nazionalizzate in Italia o in Albania, sono ammesse alla importazione nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane in esenzione dai diritti di entrata previsti dalle tariffe doganali dell'ex Regno di Jugoslavia.

Le merci stesse che nel territorio dell'Unione doganale italo-albanese abbiano assolto il pagamento di diritti di monopolio o di tasse interne di fabbricazione o di consumo ad aliquote inferiori a quelle applicabili, a norma dell'art. 1, nei territori occupati dalle Forze armate italiane, sono ammesse alla importazione in questi territori col pagamento della differenza.

Art. 5.

Le merci destinate al territorio dell'Unione doganale italo-albanese ed alle Zone franche del Carnaro e di Zara sono esentate, alla uscita dai territori occupati dalle Forze armate italiane, dal pagamento dei diritti previsti dalle tariffe e dalle disposizioni richiamate all'art. 1.

Sulle merci stesse non è accordata la restituzione dei diritti eventualmente pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.

Art. 6.

I commissari civili, sentita l'autorità militare e quella doganale, hanno facoltà di regolare, con loro ordinanza, sulla base della esenzione dei diritti di confine, il piccolo traffico locale coi territori dell'ex Regno di Jugoslavia contigui a quelli occupati dalle Forze armate italiane e compresi entro il raggio di 15 chilometri dalla linea marginale di occupazione.

Art. 7.

Il regime fiscale della città di Fiume è integralmente esteso all'abitato di Sussak.

La delimitazione del territorio che resterà così incluso nella Zona franca del Carnaro sarà fatta da apposita commissione nominata dal prefetto di Fiume e della quale faranno parte, tra gli altri, il commissario civile di Sussak e i rappresentanti delle Dogane e della Regia guardia di finanza italiane.

Le disposizioni del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, e successive modificazioni, e dei decreti Ministeriali emanati per la loro applicazione verranno pubblicate nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane mediante deposito presso gli Uffici dei commissari civili, dove gli abitanti potranno prenderne visione.

Art. 8.

Sono richiamate in vigore rispetto alle Zone franche del Carnaro e di Zara le disposizioni che sino allo scoppio delle ostilità con l'ex Regno di Jugoslavia regolavano il traffico di frontiera.

Art. 9.

I commissari civili sono autorizzati a disporre quanto occorra per l'applicazione del presente bando e, in particolare, la riattivazione e la istituzione degli Uffici doganali. A tal fine potrà essere impiegato anche personale delle dogane dell'ex Regno di Jugoslavia richiamato o riconfermato in servizio.

In ogni caso presso ogni Ufficio saranno delegati funzionari delle Regie dogane italiane con attribuzioni di controllo per la tutela degli interessi dell'Amministrazione italiana.

Gli Uffici doganali opereranno e riscuoteranno per conto del Comando Supremo.

I servizi di vigilanza e di riscontro saranno affidati alla Regia guardia di finanza italiana. Tuttavia, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni loro conferite, spetta anche ai funzionari dei suddetti Uffici la competenza ad accertare le violazioni delle norme di legge richiamate dal presente bando.

Art. 10.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso gli Uffici dei commissari civili. Esso entra in vigore all'atto stesso della sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 29 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI.

(1719)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 aprile 1941-XIX.

Mobilitazione civile dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Riconosciuta necessaria la integrità delle Amministrazioni postale e telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel loro complesso organico agli effetti della vita ed efficienza della Nazione in guerra;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

L'Amministrazione delle poste e telegrafi e l'Azienda di Stato dei servizi telefonici sono mobilitate civilmente ai sensi della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1941-XIX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 83.

(1686)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 marzo 1941-XIX.

Istituzione di una Sezione di Archivio di Stato in Perugia.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del Regno;

Ritenuto che il prefetto di Perugia ha comunicato che sono disponibili i locali e quanto altro occorre al funzionamento della Sezione d'Archivio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno;

Decreta:

È costituita a partire dal 21 aprile 1941-XIX, nella città di Perugia la Sezione d'Archivio di Stato per la conservazione degli atti delle magistrature giudiziarie e delle Amministrazioni statali della Provincia, nonchè gli atti delle magistrature, amministrazioni e enti morali diversi cessati.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1636)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Italiana del Melasso, con sede a Milano, e sottoposizione a liquidazione della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Italiana del Melasso, con sede a Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 10 gennaio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Italiana del Melasso, con sede a Milano.

La Società stessa viene posta in liquidazione, ed è nominato liquidatore il Consigliere nazionale Guido Marasini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(1642)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della ditta Amariglio Samuele, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Amariglio Samuele, con sede in Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Amariglio Samuele, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Francesco Gatta.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(1644)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della ditta Trakakis Emanuele, con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Trakakis Emanuele, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Trakakis, con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Gino Lotti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

(1643) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1941-XIX.
Inquadramento sindacale dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e dei dipendenti relativi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale;
Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme d'attuazione;
Visto il R. decreto 27 novembre 1940, n. 1720;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316;
Vista la determinazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto 17 luglio 1937, n. 1400;

Decreta:

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale è inquadrato sindacalmente nella Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.
I dipendenti dall'Istituto suddetto sono inquadrati sindacalmente nella Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.
Il presente decreto avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1941-XIX

(1656) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1941-XIX.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Genova e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto 11 ottobre 1939-XVII col quale veniva nominato il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Genova;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Genova è sciolto, e il comm. Ugo Mariani è nominato commissario governativo del Consorzio stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1657)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Viterbo;
Vista la deliberazione 30 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Viterbo, nel testo seguente:
Art. 4, comma 1°: « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Viterbo è fissata in L. 100 ».
Art. 32, comma 5°: « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dell'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione con partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 68 del 3 marzo 1939-XVII, della provincia di Ferrara, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Ferrara;

Vista la deliberazione 17 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate agli articoli 4 e 32 dello statuto, le modifiche del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°: « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Ferrara è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°: « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1659)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 45 del 17 marzo 1939 della provincia di Bergamo, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Bergamo;

Vista la deliberazione 31 marzo c. a. dell'assemblea generale straodinaria del Consorzio, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Bergamo, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°: « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Bergamo è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°: « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dell'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione con partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1660)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 76 del 17 marzo 1939 della provincia di Firenze, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Firenze;

Vista la deliberazione 26 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Firenze, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°: « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Firenze è fissata in L. 100 »;

Art. 32, comma 5°: « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1661)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 30 corrente, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'art. 218 della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede.

(1703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Padova, Vicenza e Rovigo per la raccolta, il ricevimento, la salatura e il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Padova, il Consorzio interprovinciale di Padova, Vicenza e Rovigo per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Presidente e vice presidenti del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Garbin Guglielmo, Chiesa Vincenzo e Fabris Marino.

(1673)

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Trieste e Gorizia per la raccolta, il ricevimento, la salatura e il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Trieste, il Consorzio interprovinciale di Trieste e Gorizia per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Presidente e vice presidente del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Periatti Mario, Picciulin Carlo.

(1674)

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Perugia e Terni per la raccolta, il ricevimento, la salatura e il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Perugia, il Consorzio interprovinciale di Perugia e Terni per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Presidente e vice presidente del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Sisani Umberto, Pezzatini Vittorio.

(1675)

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Verona, Mantova e Trento per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-VIII, con sede a Verona, il Consorzio interprovinciale di Verona, Mantova e Trento per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Presidente e vice presidenti del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Franchi Arturo, Mastini Pietro e Scrinzi Remo.

(1676)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperativa inadempiente

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, la Società anonima cooperativa « Azienda Elettrica di Fai », con sede in Fai (Trento), non avendo, per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge, con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse, può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

(1672)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 aprile 1941-XIX - N. 96

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7930
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,97
Id. 3,50% (1902)	72,70
Id. 3,00% Lordo	52,45
Id. 5,00% (1935)	94,05
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,25
Id. Id. 5,00% (1936)	95,25
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,15
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,70
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,40
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,20
Id. Id. 5% - Id. 1949	98,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

43ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli »

Si notifica che nel giorno di mercoledì 21 maggio 1941-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala a pianterreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 43ª estrazione, per i quantitativi indicati nella tabella di

ammortamento, delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª e 8ª) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, per il risanamento della città di Napoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1941-XIX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1683)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, in liquidazione, con sede in Albano Laziale (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 dicembre 1939-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, con sede nel comune di Albano Laziale (Roma) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 30 dicembre 1939-XVIII, con il quale il sig. Vincenzo Mauro è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Mauro ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Teofisto Marconi di Mariano è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, in liquidazione, avente sede nel comune di Albano Laziale (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Vincenzo Mauro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1625)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il proprio decreto n. 24303 del 28 settembre 1939 col quale venivano designati i vincitori del concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937;

Visti i successivi decreti di modifiche in data 30 settembre 1939, n. 30813, 19 ottobre 1939, n. 26768, 29 marzo 1940, n. 6871, 9 aprile 1940, n. 7771 e 24 agosto 1940, n. 20439;

Considerato che il dott. Gioffrè Vincenzo, designato per la nomina a titolare della condotta medica di Littoria Borgo Bainsizza, dopo aver chiesto ed ottenuto dal Comune di ritardare per esigenze di famiglia, l'assunzione in servizio e non avendo poi assunto effettivamente servizio allo scadere della proroga concessagli venne dichiarato rinunciatario al posto predetto;

Che a seguito di tale dichiarazione si dovette procedere alla nomina di altro concorrente idoneo che seguiva nella graduatoria, che aveva chiesto in ordine di preferenza la sede resasi vacante e che aveva già conseguito la nomina per altra sede, essendo nelle more trascorso il termine di mesi sei, di validità della graduatoria, previsto dal primo comma dell'art. 26 del regolamento 15 marzo 1935, n. 281;

Che pertanto una delle sette condotte mediche messe a concorso, Priverno, frazione Roccasecca dei Volsci, che sarebbe spettata al dott. Ferdinando Salzillo ove non fosse già scaduto il termine di cui sopra, restava vacante;

Vista la nota 26 marzo u. s., n. 20493.2/56001, con cui il Ministero dell'interno, Direzione generale sanità pubblica, consente, in via del tutto eccezionale, che il dott. Ferdinando Salzillo venga nominato titolare della predetta condotta medica di Priverno, frazione Roccasecca dei Volsci, in considerazione delle particolari circostanze che impediscono di addivenire alla copertura della condotta stessa al termine previsto dal primo comma del già citato art. 26 del regolamento 15 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto che il presente provvedimento non importa lesioni di legittimi interessi di terzi e si risolve in un notevole vantaggio economico per il comune di Priverno;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Salzillo è dichiarato vincitore del concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937 ed è designato per la nomina a titolare della condotta medica di Priverno, frazione Roccasecca dei Volsci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Priverno.

Littoria, addì 16 aprile 1941-XIX

Il prefetto: MAGRINI

(1653)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.